

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2007.60

Sentenza del 13 novembre 2007
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A.,
rappresentato dall'avv. Anne Schweikert,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 65 PP)

Fatti:

- A.** Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, l'8 ottobre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato alla banca B. l'identificazione di tutte le relazioni bancarie di cui il precitato risulta essere titolare, avente diritto economico e/o beneficiario di una procura (comprese le relazioni bancarie estinte), la perquisizione della relazione bancaria cifrata n. 1 e dei relativi conti correlati intestati a quest'ultimo, nonché il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di tutte le precitate relazioni bancarie e dei relativi conti correlati. Infine, il MPC ha contestualmente disposto l'edizione della relativa documentazione.

Il divieto d'informazione del provvedimento inizialmente imposto alla banca è stato revocato con ordine scritto del procuratore federale il 9 ottobre 2007.

- B.** Dissentendo da tale decisione, il 16 ottobre 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale censurando il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro dei fondi di sua pertinenza. Per contro, non si è opposto al sequestro ed alla trasmissione della relativa documentazione bancaria.
- C.** Invitato a versare l'anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, il reclamante, con scritto del 31 ottobre 2007, ha dichiarato il ritiro del proprio gravame.

Diritto:

- 1.**
- 1.1** La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in materia di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell'art. 245 PP, essa non regola direttamente la questione: l'art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il medesimo tenore dell'abrogato art. 153 cpv. 2 OG) prevede unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di desistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a). L'art. 73 PC, applicabile in virtù dell'art. 71 LTF, precisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso viene esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio

della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 la 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il ricorrente invia spontaneamente all'autorità di ricorso (DTF 111 V 156 consid. 3a).

- 1.2** Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura, provvedere al versamento dell'anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai ruoli.

- 2.** Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considerata soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUURET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l'applicazione dell'art. 66 LTF). L'autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), appare appropriata.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Visto il ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 14 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

A.